

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 16/01/2018

FATTO

Il ricorrente ricorda di essere titolare di un conto corrente non affidato, acceso presso la banca convenuta, sul quale sono regolate le spese addebitate su una carta di credito emessa dalla stessa banca.

Afferma che, sull'estratto conto al 31/03/2016, gli venivano addebitati € 25,00 a titolo di commissione di istruttoria veloce (CIV), per un unico sconfinamento durato un giorno (il 12/01/2016) e causato dall'addebito del saldo della carta di credito.

Il ricorrente ritiene che tale addebito sia illegittimo e violi la delibera CICR n. 644/2012, in quanto lo sconfinamento si sarebbe verificato per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario. In un'occasione precedente, per ottenere il rimborso di € 75,00 addebitati per sconfinamenti simili (per brevi periodi e causati dal pagamento del saldo della carta di credito) riferisce di aver dovuto sottoscrivere un atto di transazione nel quale riconosceva la legittimità dell'operato della banca, rinunciava a qualsiasi pretesa o contestazione nei confronti della stessa e accettava le «*condizioni applicate in futuro*».

Con ricorso all'ABF, chiede che la banca sia condannata alla restituzione di € 25,00, oltre agli interessi legali dall'1/04/2016, al risarcimento dei danni causati dall'intera vicenda, quantificati in € 300,00 o da determinarsi in via equitativa, nonché al rimborso di € 100,00 (o di una somma determinata equitativamente) «*per le spese personali e per la consultazione di specialisti*».



In sede di controdeduzioni, la banca sostiene che lo sconfinamento per il quale è stata applicata la CIV sia stato causato dall'addebito delle somme utilizzate dal ricorrente mediante la carta di credito e che, dunque, non si tratterebbe di pagamenti a favore dell'intermediario. L'addebito sarebbe quindi completamente legittimo.

La banca ha inoltre ricordato che in un'occasione precedente, per mera cortesia, aveva rimborsato al ricorrente la somma addebitata a titolo di CIV mediante la sottoscrizione della scrittura privata di cui ha dato conto il ricorrente.

Da ultimo, l'intermediario contesta la carenza di prova da parte del ricorrente del danno di cui chiede il risarcimento.

Chiede dunque che il ricorso sia rigettato.

In sede di repliche, il ricorrente ha indicato alcune pronunce del Collegio ABF di Roma a supporto delle sue affermazioni, e chiesto che il Collegio valuti equitativamente l'ammontare del danno subito e delle spese sostenute a causa della controversia con la banca.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la correttezza o meno dell'applicazione, da parte dell'intermediario, della CIV, per l'ammontare di € 25,00, in presenza di uno sconfinamento in conto corrente del cliente durato un solo giorno e causato dall'addebito sul medesimo conto del saldo di una carta di credito emessa dalla stessa banca presso cui il conto è acceso.

La disciplina di riferimento è contenuta all'art. 117**bis** TUB, sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti che, nel prevedere la possibilità per gli intermediari di applicare, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, stabilisce, al comma 4, la competenza del CICR ad adottare le relative disposizioni applicative e a determinare *“i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”*.

L'articolo 4, comma 6, della Delibera CICR n. 644 del 30.6.2012 rubricato *“Sconfinamento”*, per quanto qui rileva, alla lettera b), esclude l'applicazione della commissione di istruttoria veloce quando *“lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario”*.

Nel presente giudizio, è pacifico tra le parti che lo sconfinamento di cui si tratta sia stato cagionato dall'addebito sul conto corrente del saldo della carta di credito intestata al ricorrente ed emessa dalla stessa banca resistente.

Sul punto, si osserva come i Collegi ABF siano concordi nel ritenere che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, l'addebito del saldo di una carta di credito costituisca un pagamento a favore della banca e, quindi, non giustifichi l'applicazione della CIV (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 454/14). Infatti, la carta di credito è uno strumento che consente al cliente di regolare il pagamento successivamente all'acquisto in quanto è l'intermediario che, al momento del pagamento, si impegna a pagare al suo posto quanto dovuto, eventualmente al netto di commissioni prestabilite. Pertanto, al momento dell'addebito del saldo mensile sul conto corrente, il cliente effettua un pagamento nei confronti dell'intermediario che, in tal modo, riacquista le somme anticipate.

Diversamente, del resto, la *ratio* dell'applicazione della CIV verrebbe totalmente snaturata, risultando pacifico che la stessa *«sia da considerare una commissione da applicare in casi eccezionali, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido.*



Essa è finalizzata a indurre banche e clienti a modificare la propria relazione di clientela, in alternativa alla richiesta di rientro immediato, attraverso la concessione di nuovi affidamenti ovvero aumentando il limite di fido di quelli esistenti. L'obiettivo ultimo è quello di evitare di mantenere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto, che portino a utilizzare surrettiziamente strumenti (quali la CIV) per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità» (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2298/17).

Ne consegue l'obbligo della resistente di riaccreditare al ricorrente l'importo della CIV addebitato a tale titolo.

Con riferimento, invece, alla domanda risarcitoria del ricorrente, si deve rilevare che, laddove l'attività che è necessaria ai fini del reclamo preventivo alla banca resistente e del ricorso a questo Arbitro sia paragonabile alla prestazione professionale di un terzo, il tempo a tal fine impiegato dal ricorrente costituisce un danno risarcibile (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 706/2010 e n. 454/2014), il quale, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è tuttavia suscettibile di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Nel caso di specie, questo Collegio ritiene equo quantificare il danno lamentato dal ricorrente nella somma di € 50,00, spese comprese.

Da ultimo, quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 75,00, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA